

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1742/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 giugno 1990**  
**che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3869/89 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1403/90<sup>(3)</sup>;  
considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(4)</sup> ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'A-

frica, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3869/89 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.